

## TI\_GERICHTE 33.2022.8 vom 8. Juni 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-06-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2022.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2022.8)

FR: TI\_GERICHTE 33.2022.8 du 8 juin 2022

IT: TI\_GERICHTE 33.2022.8 del 8 giugno 2022

### Erwägungen

#### E. 14

febbraio 2006 aveva tempestivamente informato la Cassa dell'aumento della pigione e dell'uscita del figlio \_\_\_\_\_ dal nucleo familiare (cfr. doc. 5 – 1/9) ed il 27 maggio 2009 aveva segnalato all'amministrazione la partenza di sua figlia \_\_\_\_\_ (doc. 15 – 2/2). Ella era pertanto perfettamente al corrente delle conseguenze della coabitazione con sua madre. Tant'è che nel maggio 2013, dopo che l'Agenzia comunale AVS della Città di \_\_\_\_\_ aveva segnalato alla Cassa la convivenza con la madre, l'amministrazione in data 28 maggio 2013 aveva ricalcolato, riducendola, la prestazione. Di lì a pochi giorni, il 12 giugno 2013, la madre ha formalmente cambiato dimora, indicando di abitare presso la nipote, con la conseguenza che la prestazione, con decisione del 18 giugno 2013, è nuovamente stata aumentata. Del resto in sede di replica la ricorrente non sembra più sostenere di non aver affermato che “ la figlia, vedova con una prestazione complementare AVS, avrebbe perso il diritto a questa prestazione pecuniaria ”, ma asserisce che la frase va contestualizzata e messa in relazione con la citata decisione della Cassa del 28 maggio 2013 che aveva ridotto le prestazioni a causa della convivenza con la madre (doc. VIII). Neppure i certificati medici prodotti dalla ricorrente permettono di giungere ad una conclusione diversa in relazione alla residenza della madre. Anzi. Entrambi i medici sostengono infatti che, a causa del suo precario stato di salute, \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto abitare presso la ricorrente (dr. med. \_\_\_\_\_: “[...] per trasferirsi in Svizzera dalla figlia RI 1, in modo che lei e gli altri familiari le garantiscano l'assistenza necessaria ”; dr. med. \_\_\_\_\_: “[...] questa signora anziana deve essere assolutamente ospitata presso i suoi familiari, in particolare la figlia RI 1 [...] ”). D'altra parte anche la polizza d'assicurazione LAMal, prodotta dalla medesima insorgente in sede di opposizione, conferma che sua madre abitava presso di lei prima del mese di giugno 2020. Infatti la polizza del mese di ottobre 2019, valida dal 1° gennaio 2020, porta l'indirizzo “ \_\_\_\_\_ c/o RI 1 \_\_\_\_\_ ”, ossia presso la ricorrente (doc. 85 – 27/27). Infine la Cassa rileva giustamente che i contratti di locazione sottoscritti dalla nipote nel periodo durante il quale \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto abitare presso \_\_\_\_\_, non confermano il dire dell'assicurata. \_\_\_\_\_ ha dapprima vissuto in un appartamento di 2.5 locali, ossia con una camera da letto ed un soggiorno, oltre alla cucina ed un servizio (doc. 102 – 1/3), non idoneo ad ospitare la nonna gravemente malata che, come evidenziato dai medici curanti, necessitava e necessita tutt'ora di assistenza (doc. 85 – 14/27 e 85 – 15/27). Quanto all'appartamento di \_\_\_\_\_, dove la figlia dell'insorgente si è trasferita dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016, è vero che è costituito di 4 locali. Tuttavia nel contratto di locazione figura che l'ente locato è adibito ad abitazione familiare per 2 persone e quali conduttori sono stati indicati la nipote e \_\_\_\_\_. Non c'è traccia di \_\_\_\_\_. Dal 1° agosto 2016 \_\_\_\_\_ vive invece in una casa a \_\_\_\_\_ di cui è comproprietaria, ma su cui la ricorrente non ha dato informazioni (doc. 101 – 1/2). Da parte sua l'insorgente vive nel medesimo

appartamento, perlomeno dal 1° gennaio 1990 (cfr. doc. 1 -93/115), quando vi vivevano 7 persone (i due genitori e i 5 figli nati, nel 1974, 1977, 1979 e 2 nel 1985; cfr. doc. 1-82/115). Dopo il decesso del marito e poi la partenza dei figli dal nucleo familiare, la ricorrente, senza alcuna attività lavorativa, disponeva di ampi spazi per poter ospitare sua mamma e del tempo necessario per prendersi cura di lei. Non va del resto dimenticato che di norma, notoriamente, sono i figli che si occupano dei genitori necessitanti di cure e non i nipoti. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le attestazioni delle amministrazioni comunali circa il domicilio formale di \_\_\_\_\_ presso la nipote nel periodo dal 12 giugno 2013 al 31 maggio 2020 vanno considerati dei semplici indizi, isolati, che non trovano conferma negli accertamenti effettuati dall'amministrazione e negli altri atti. Tant'è che interpellata dalla Cassa, l'Agenzia comunale AVS di \_\_\_\_\_, in data 28 aprile 2022, ha affermato che " per attestare che la Signora RI 1 abitava sola, ci siamo basati sui dati registrati dall'Ufficio controllo abitanti e non sono state effettuate altre verifiche più approfondite " (doc. VI/1). In queste circostanze il TCA deve concludere che la ricorrente e sua madre hanno coabitato ininterrottamente dal 15 agosto 2011 al 30 giugno 2020. Trattandosi di un fatto nuovo e non conosciuto dalla Cassa, a giusta ragione l'amministrazione ha di conseguenza proceduto con la revisione delle decisioni con le quali sono state attribuite le prestazioni complementari durante il citato periodo. Gli importi versati in troppo vanno restituiti. Resta da esaminare se la richiesta di restituzione è in parte prescritta, come sostenuto dall'insorgente. 2.7. Come visto, secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. Per la salvaguardia del termine di prescrizione è determinante l'emissione della decisione formale di restituzione e la sua notifica alla persona assicurata (DTF 138 V 74 consid. 5.2; DTF 119 V 431 consid. 3c). In concreto la decisione è stata emessa il 22 giugno 2020. Nel caso di specie la Cassa è venuta a conoscenza del fatto alla base della richiesta di restituzione, ossia la coabitazione tra la ricorrente e sua madre, nel mese di giugno 2020, dopo aver ricevuto il rapporto di segnalazione della polizia della Città di \_\_\_\_\_ del 10 giugno 2020. Il termine relativo di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, è stato di conseguenza rispettato. L'amministrazione, ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi della truffa (art. 146 CP), per la quale vi è un termine di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 let. b CP), applicando il termine assoluto di cui all'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente dal 1° settembre 2011, ossia dal mese successivo in cui la madre della ricorrente ha preso domicilio presso l'assicurata. Da parte sua la ricorrente sostiene che tutt'al più ha violato l'obbligo di informare di cui all'art. 31 LPGA e di conseguenza la prescrizione è di 7 anni (art. 31 cpv. 1 lett. d LPC e 97 cpv. 1 let. d CP). 2.8. Innanzitutto occorre evidenziare che in ambito di restituzione di prestazioni complementari indebitamente riscosse, con sentenza pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 9 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 6.2 che affinché si possa applicare il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale giusta l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, non è necessario che l'autore dell'infrazione sia stato condannato (DTF 140 IV 206 = SVR 2014 EL Nr. 13; DTF 138 V 74, consid. 6.1; DTF 118 V 193 consid. 4a; sentenza 9C\_388/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 4.2). La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, come prevede la giurisprudenza federale, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo

comportamento concreto. La LPC, da un lato, all'art. 31 cpv. 1, eleva a delitto a norma dell'art. 10 cpv. 3 CP, e punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque, in particolare: " a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge; b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge; d. non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA)." Dall'altro lato, eleva a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2 LPC, e sanziona con una multa sino a Fr. 5'000.-, chiunque violando l'obbligo che gli incombe, fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni (lett. a). Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce (lett. b). Va ancora evidenziato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore l'art. 148a CP secondo il quale chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l'errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi la pena è della multa (cpv. 2). Questa disposizione trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (sentenza 8C\_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 6.2; sentenza 9C\_388/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 4.1; cfr. anche Margaret Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.4). Già per tale ragione l'art. 148a CP, a fronte di un comportamento repressibile dell'assicurato posto in atto dal 2011, non può essere ritenuto almeno fino al 30 settembre 2016. 2.9. L'ottenimento indebito di prestazioni dell'aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però punibile solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l'aiuto sociale, rispettivamente dall'art. 148a CP appena evocato. In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da una assicurazione sociale o dall'assistenza sociale l'autore inganna astutamente un collaboratore dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa giusta l'art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma. Come rammenta Kuelen nel suo contributo (op. cit., pag. 331) la giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l'infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto sociale, ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto in particolare la natura dell'inganno, se cioè da un lato è dato con un comportamento attivo o passivo da parte dell'autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e dall'altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie (il "Lügengebäude" evocato dal Tribunale federale per esempio nella STF 6B\_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio qualificato. Infatti, come ricorda la dottrina e come ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente omissivo, laddove sussista una posizione di garante prevista da legge o contratto ("Garantenstellung"), può realizzare un inganno astuto (Margaret Kuelen, op. cit., pag. 331 sub. 1.4.2.1; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed. 2010, ad art. 146 n. 10;

DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2). 2.10. Nel caso di specie la ricorrente, nel mese di agosto 2011, non avvisando la Cassa della coabitazione con sua madre a partire dal \_\_\_\_\_ 2011 ha commesso una violazione dell'art. 31 cpv. 1 let. d LPC. La truffa va invece esclusa, poiché, ella, già al beneficio delle prestazioni complementari, non ha avuto alcun comportamento attivo, né le può essere attribuito un comportamento omissivo giacché l'amministrazione, nel mese di agosto 2011, non le ha chiesto alcunché. Diversa la situazione relativa agli accadimenti di maggio 2013. Chiamata a compilare il formulario per la revisione delle prestazioni complementari per l'anno 2013 la ricorrente in data 10 maggio 2013 ha dichiarato il falso, indicando di vivere da sola, allorché coabitava con la madre (doc. 30 2 – 2/12 e doc. 85 – 18/27). Dopo la segnalazione dell'Agenzia AVS di \_\_\_\_\_ alla Cassa secondo cui l'interessata non abitava da sola (cfr. doc. 30 – 2/12, risposta 12 e punto 2 del rapporto dell'agenzia comunale AVS), l'amministrazione ha proceduto al ricalcolo della prestazione dal 1° giugno 2013, diminuendola (doc. 31 – 1/3). Come ammesso dalla ricorrente in sede di replica (doc. VIII, pag. 3), lei stessa si è poi rivolta all'Agenzia comunale AVS di \_\_\_\_\_ nel giugno 2013 per chiedere chiarimenti in merito alla decisione del 28 maggio 2013, sollecitandone una rettifica. Alla sua richiesta ha fatto seguito, il 13 giugno 2013, la dichiarazione dell'Agenzia comunale AVS di \_\_\_\_\_ secondo cui la ricorrente abitava da sola (doc. 35 – 1/1). La certificazione, tuttavia, è stata rilasciata sulla sola base dei dati registrati dall'Ufficio controllo abitanti, senza alcuna verifica in loco (cfr. doc. VI/1), e corrisponde del resto a quanto attestato il 13 luglio 2020 dal medesimo Ufficio controllo abitanti della Città di \_\_\_\_\_ (ossia la dimora della madre presso la ricorrente dal 15 agosto 2011 all'11 giugno 2013 e presso la figlia della ricorrente dal 12 giugno 2013; doc. 85 – 18/27). Tale attestazione, come si è già avuto modo di spiegare (consid. 2.6), non corrisponde tuttavia alla realtà dei fatti. Ne segue che l'insorgente, dapprima affermando il falso nel formulario compilato il 10 maggio 2013 e poi ottenendo dall'Agenzia comunale AVS di \_\_\_\_\_ la dichiarazione di data 13 giugno 2013 secondo cui viveva da sola, poiché sua madre (\_\_\_\_\_), formalmente, si era appena trasferita presso sua figlia (\_\_\_\_\_), ha ingannato astutamente la Cassa con lo scopo di percepire indebitamente le prestazioni complementari. Ella infatti, alla luce della certificazione dell'Ufficio controllo abitanti della Città di \_\_\_\_\_, poteva ritenere che l'amministrazione, vista la mole di lavoro cui è confrontata (amministrazione di massa), non avrebbe verificato in loco la presenza della madre presso la sua abitazione, ma si sarebbe fidata dell'attestazione comunale ed avrebbe ripristinato l'ammontare delle prestazioni complementari percepite fino a maggio 2013, come poi avvenuto (doc. 33 – 1/3). Ella, soggettivamente, ne era ben consapevole, sia perché in passato aveva tempestivamente segnalato alla Cassa l'aumento della pigione e la partenza dei figli \_\_\_\_\_ (doc. 5 – 1/9) e \_\_\_\_\_ (doc. 15 – 2/2) dal nucleo familiare, con conseguente aumento delle prestazioni (cfr. doc. 2 – 1/50, 7 – 1/4, 13 – 3/3, 20 – 1/3), sia perché con decisione del 28 maggio 2013 si era vista ridurre l'ammontare delle prestazioni in seguito al nuovo calcolo comprendente la “ quota inquilino ” di sua madre. La ricorrente, negando la presenza della madre presso la sua abitazione, ha pertanto agito intenzionalmente. Dapprima tentando la truffa con la falsa dichiarazione nel formulario di revisione del maggio 2013, in seguito truffando tramite l'indicazione all'Ufficio controllo abitanti secondo cui sua madre, \_\_\_\_\_, si sarebbe trasferita da sua figlia, \_\_\_\_\_. Gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della truffa (art. 146 CP) sono pertanto manifestamente adempiuti. La circostanza che la Cassa, nel maggio 2013, dopo essere venuta a conoscenza della coabitazione con la madre, non ha chiesto la restituzione

delle prestazioni indebitamente ricevute da settembre 2011 a maggio 2013 non può invece esserle d'aiuto. Infatti l'amministrazione ha saputo che la madre abitava presso l'insorgente già dal mese di agosto 2011 solo nel 2020. In precedenza l'interessata non aveva informato la cassa della coabitazione e quando l'Ufficio AVS di \_\_\_\_\_ nel maggio 2013 l'aveva segnalato all'amministrazione, la ricorrente ha subito sollecitato il medesimo Ufficio ad attestare il contrario. La ricorrente non può pertanto trarre alcun vantaggio dalla mancata richiesta di restituzione nel 2013. In concreto la decisione formale è stata emessa il 22 giugno 2020. Di conseguenza l'insorgente, in applicazione dell'art. 25 cpv. 2<sup>a</sup> frase LPGa, è tenuta a restituire le prestazioni indebitamente percepite dal 1° maggio 2013, mese nel quale ha commesso il reato di cui all'art. 146 CP, soggetto alla prescrizione di 15 anni, al 30 giugno 2020 e non dal mese di settembre 2011 quando ha commesso il reato di cui all'art. 31 cpv. 1<sup>a</sup> let. d LPC che prevede una prescrizione di 7 anni. 2.11. Con la decisione formale del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione su opposizione impugnata, la Cassa ha chiesto alla ricorrente la restituzione di un importo complessivo di CHF 50'053.--. Per il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2011 sono stati chiesti in restituzione CHF 1'860, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 CHF 5'676 e dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2013 CHF 1'888 (472 X 4), per complessivi CHF 9'424 (cfr. doc. C). Ne segue che il ricorso va parzialmente accolto e la decisione su opposizione va modificata nel senso che l'importo da restituire ammonta a CHF 40'629.-- (50'053 – 9'424). 2.12. Alla ricorrente, parzialmente vincente in causa, vanno assegnate ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGa). Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, relativa alla parte per la quale l'insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C\_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C\_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.9.). Per la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6). 2.13. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGa nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti). Il diritto all'assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall'altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio. Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del

29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

2.14. Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso, per la parte in cui è soccombente, era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole. Infatti, l'assicurata non ha reso verosimile, a una prima valutazione sommaria della tematica, che il suo ricorso avrebbe potuto avere un esito positivo. Nel caso concreto, alla luce della copiosa giurisprudenza pubblicata nel sito [www.sentenze.ti.ch](http://www.sentenze.ti.ch) in relazione al reato di truffa nelle assicurazioni sociali ed all'obbligo di restituire (cfr., fra le tante, STCA 33.2020.11 del 29 maggio 2020; STCA 33.2019.24 del 25 maggio 2020; STCA 33.2020.3 del 10 marzo 2020; STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020), l'impugnativa appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa per quanto concerne il periodo dal maggio 2013 al giugno 2020. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, la ricorrente ha dichiarato il falso nel formulario di revisione delle prestazioni del maggio 2013, non ha mai segnalato la presenza della madre che abitava presso di lei se non dopo l'intervento della polizia, ha sottaciuto che le attestazioni di dimora di sua madre non corrispondevano alla realtà ed era consapevole che la coabitazione avrebbe portato alla riduzione delle prestazioni. Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento, per quanto riguardava la restituzione delle prestazioni da maggio 2013 a giugno 2020, non aveva alcuna probabilità di esito favorevole (cfr. STF 9C\_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.37 del 5 ottobre 2017; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002). In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta. Per quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili parziali e di rifiuto, per la parte del ricorso in cui l'assicurato era soccombente, del gratuito patrocinio cfr. STCA 42.2021.11 del 21 giugno 2021; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019; STCA 38.2018.17 dell'11 giugno 2018 consid. 2.9. il cui ricorso al TF, con giudizio 8C\_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato considerato inammissibile in relazione alla censura della mancata concessione del gratuito patrocinio in sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.

2.15. L'art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 25 aprile 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che "(...)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGGA).” Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; A. Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107). Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.